

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1789/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, il Consiglio ha deciso di rafforzare e semplificare i controlli; che tali modifiche devono portare, in particolare, all'introduzione di un regime di riconoscimento dei primi acquirenti che permetta di sopprimere taluni documenti amministrativi, quali la dichiarazione di consegna e il certificato di acquisto al prezzo minimo;

considerando che l'immediata introduzione del regime di riconoscimento e la correlativa soppressione dei documenti succitati implicherebbero modifiche di procedure amministrative troppo rilevanti e che quindi è opportuno mantenere in via provvisoria le procedure esistenti, in attesa di elaborare un nuovo sistema che risponda pienamente, sotto tale profilo; agli orientamenti stabiliti dal Consiglio;

considerando che il pagamento dell'aiuto è riservato ai prodotti di origine comunitaria per i quali al produttore è stato pagato il prezzo minimo; che tale esigenza rappresenta la principale caratteristica del regime di aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci; che nella fattispecie la misura ha ragguardevoli riflessi sul bilancio; che è pertanto necessario esercitare un severo controllo a livello dei primi acquirenti e degli utilizzatori finali; che deve quindi venir specificato un livello minimo di controllo da eseguire tra la vendita da parte del primo acquirente e l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale; che il sistema di controlli adottato dagli Stati membri deve prevedere un numero minimo di verifiche effettuate senza preavviso;

considerando che, a condizioni da stabilirsi, i membri di un'organizzazione riconosciuta devono essere autorizzati a commercializzare parte dei loro prodotti;

considerando che l'aiuto deve essere riservato soltanto ai prodotti ammessi a beneficiarne; che deve essere pertanto

autorizzata la marcatura con idonea sostanza tracciante che permetta di individuare i prodotti non ammessi a fruire dell'aiuto; che è necessario evitare di dover imporre sanzioni nei casi di contaminazione manifestamente accidentale, con sostanza tracciante, di prodotti altrimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto;

considerando che i prodotti importati vengono sottoposti a un controllo affinché essi siano esclusi dall'applicazione del regime di aiuti; che è necessario rafforzare il sistema di verifica amministrativa dei prodotti importati;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato come segue

1) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma il rinvio all'articolo 9, lettera a) è sostituito da « articolo 9, lettera a), primo trattino ».

2) L'articolo 3 è modificato come segue

— il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Per ogni consegna di piselli, fave, favette o lupini dolci che riceve dai produttori, il primo acquirente presenta una dichiarazione di consegna all'organismo competente designato dallo Stato membro produttore. »;

— al paragrafo 4 i termini « Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 6 » sono sostituiti dai termini « Nel caso in cui vengano applicate le disposizioni dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 ».

3) È inserito l'articolo 4 bis seguente

« *Articolo 4 bis*

Qualora constati che il primo acquirente in questione non ha pagato almeno il prezzo minimo, l'organismo

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.